

Legge sull'asilo (LAsi)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del ...,
decreta:

I

La legge sull'asilo del 26 giugno 1998¹ è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Nell'intero testo di legge l'espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFM».

Art. 17 cpv. 5 (nuovo)

⁵ Se è stata ordinata l'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM fa pervenire gli atti procedurali al richiedente l'asilo o alla persona da lui autorizzata contemporaneamente alla notifica della decisione secondo gli articoli 23 capoverso 1, 31a o 111c.

Articolo 26 capoverso 1^{bis} (nuovo), capoversi 2, 2^{bis} e 2^{ter} (nuovo)

^{1bis} Una volta presentata la domanda d'asilo inizia la fase preparatoria. La durata della fase preparatoria è di tre settimane al massimo.

² Nella fase preparatoria sono rilevate le generalità del richiedente e di norma allestite fotografie e schede dattiloscopiche. Possono essere rilevati ulteriori dati biometrici, effettuate perizie volte a determinare l'età (art. 17 cpv. 3^{bis}), verificati mezzi di prova e documenti di viaggio e di identità e svolti accertamenti specifici sull'origine e l'identità. I richiedenti l'asilo possono essere interrogati oralmente o per iscritto sulla loro identità, sull'itinerario del viaggio e sommariamente sui motivi per cui hanno lasciato il loro Paese.

^{2bis} Durante la fase preparatoria è effettuato normalmente il confronto con l'unità centrale del sistema Eurodac (art. 102a^{bis}) e presentata la domanda di ammissione o riammissione allo Stato Dublino competente.

¹ RS 142.31

^{2ter} Per garantire il funzionamento dei centri di registrazione e di procedura e per svolgere altri compiti di cui al capoverso 2, l'UFM può incaricare terzi. Tali persone sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

Articolo 26a (nuovo) Esame medico

¹ I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda. L'UFM designa lo specialista competente per l'esame medico. L'articolo 82a si applica per analogia. L'UFM può delegare a terzi i compiti medici necessari.

² I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura di asilo e di allontanamento se sono dimostrabili. L'UFM può chiedere la consulenza di un medico di fiducia.

Art. 109a (nuovo) Accordi

Tra il Dipartimento e il Tribunale amministrativo federale possono essere presi accordi circa le priorità e l'iter amministrativo delle procedure di prima e seconda istanza.

Art. 110a (nuovo) Patrocinio gratuito

¹ Il Tribunale amministrativo federale, su domanda del richiedente l'asilo dispensato dal pagamento dei costi procedurali, assegna un rappresentante legale d'ufficio.

² Il gratuito patrocinio può essere svolto anche da laureati in giurisprudenza con conoscenze specifiche di diritto procedurale e di diritto d'asilo.

II

Disposizioni transitorie della modifica del...

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

